

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2031)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

e dal Ministro degli Affari Esteri

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(TOROS)

NELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione (C.I.Em.)

ONOREVOLI SENATORI. — Alla base di questo disegno di legge sta la constatazione da un lato che i problemi dell'emigrazione italiana riguardano la competenza di vari Dicasteri, e quindi necessitano il più ampio coordinamento nella loro trattazione, e dall'altro l'esigenza di avviare una politica organica dell'emigrazione per tentare di portare a concreta soluzione tali problemi.

Il provvedimento legislativo che si propone vuole rispondere pertanto alla necessità

di assicurare il migliore coordinamento delle strutture che operano già nel settore, evitando di ricorrere alla istituzione di nuovi organismi che sovrapponendosi ad esse rischierebbero di condurre ad una ulteriore dispersione e ad una maggiore confusione delle competenze a scapito dell'efficienza, come pure all'esigenza che tale coordinamento, per la varietà delle materie che la vasta problematica dell'emigrazione coinvolge e che trovano la loro comune matrice nel processo

di sviluppo economico e sociale del Paese, avvenga al massimo livello interministeriale.

In tale contesto si ravvisa la necessità e l'urgenza di costituire un Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEm) cui partecipino non solo i Ministri maggiormente interessati ai problemi dell'emigrazione (quelli degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale), ma anche i titolari di altri Dicasteri secondo la procedura prevista dall'articolo 2 del disegno di legge.

Questa norma stabilisce infatti che la composizione del CIEm, nonché le modalità del suo funzionamento, saranno oggetto di successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede, però, fin d'ora, al terzo comma, che i Ministri non compresi tra i componenti del Comitato possano essere chiamati a farne parte quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di loro competenza.

I successivi commi dell'articolo 2 determinano, senza che con ciò venga intaccata la competenza degli organi dello Stato, che, su specifici problemi, il Comitato possa avvalersi della consultazione delle Regioni, del Comitato consultivo degli italiani all'estero, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni operanti nel settore dell'emigrazione.

Con tali disposizioni viene pertanto riconosciuto il particolare ruolo delle Regioni per il superamento delle cause dell'emigrazione e per la definizione della politica dei rientri; si garantiscono altresì in una certa misura le esigenze di partecipazione del mondo dell'emigrazione, prevedendo la consultazione dei rappresentanti degli emigrati facenti parte del Comitato consultivo degli italiani all'estero; si assicura infine alle associazioni ed ai sindacati una possibilità di concorrere, con la loro esperienza, alla formazione delle decisioni del CIEm.

Possono inoltre essere costituite (art. 3) commissioni per lo studio di specifici problemi, e possono essere affidati ad esperti incarichi specifici di studio.

La spesa prevista per il funzionamento generale del Comitato e delle commissioni di studio è relativamente modesta (40 milioni di lire). Essa sarà iscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, alla rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario in corso, all'onere eventuale derivante dall'applicazione della nuova legge si farà fronte con riduzioni di pari importo dello stanziamento del capitolo 3533 del bilancio del Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È istituito il Comitato interministeriale per l'emigrazione il quale, nel quadro degli indirizzi della politica nazionale sull'emigrazione, provvede al coordinamento degli interventi nei quali concorre la competenza di più Ministeri.

Il Comitato elabora proposte nella materia indicata al comma precedente, avendo riguardo ai problemi concernenti la situazione dell'occupazione, la salvaguardia dei diritti civili e politici dei lavoratori italiani all'estero e, per quanto li concerne, la sicurezza sociale, la scuola, la cultura e la formazione professionale; formula altresì proposte in ordine alle iniziative necessarie per armonizzare la politica sociale nazionale con la politica sociale degli altri Paesi della comunità europea e per assicurare i più efficaci interventi comunitari in rapporto alle esigenze dei lavoratori italiani all'estero.

Art. 2.

La composizione del Comitato è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Lo stesso decreto determina le modalità di funzionamento del Comitato, nonchè gli emolumenti per gli incarichi di cui al successivo articolo 3.

I Ministri non compresi tra i componenti del Comitato possono essere chiamati a farne parte quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di loro competenza.

Il Comitato può altresì invitare i presidenti delle Giunte regionali, per sentirli sui problemi riguardanti le rispettive Regioni.

Il Comitato ha facoltà di avvalersi della consultazione del Comitato degli italiani al-

l'estero di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Per l'esame di specifici problemi, il Comitato può anche acquisire l'avviso di organizzazioni sindacali e di associazioni operanti nel settore dell'emigrazione.

Art. 3.

Per lo studio di specifici problemi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere costituite, quando il Comitato ne ravvisi l'esigenza, Commissioni di studio e affidati incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

Per il funzionamento del Comitato e delle commissioni di studio, nonchè per il pagamento dei gettoni di presenza, delle spese di missione e per i compensi per incarichi di studio, è autorizzata la spesa di 40.000.000 di lire che sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per il 1975 con riduzioni di pari importo dello stanziamento del capitolo 3533 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.